



PROPOSTA DI REVISIONE DEI TRATTI DESIGNATI COME IDONEI ALLA VITA DEI PESCI SALMONIDI O CIPRINIDI

La Direttiva 78/659/CE è il primo riferimento normativo sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 130/92.

Per le acque dolci superficiali destinate alla vita dei pesci nella regione Veneto sono in vigore i seguenti provvedimenti regionali, adottati ai sensi dell'allora vigente D.Lgs. 130/92 poi inglobato nel D.Lgs. 152/2006 e succ. mod., allegato 2 alla parte terza, sezione B:

- D.G.R. n. 3062 del 5/7/1994 che ha approvato la prima designazione delle acque da assoggettare a tutela per la vita dei pesci;
- D.G.R. n. 1270 dell'8/4/1997 che ha classificato le acque dolci superficiali della provincia di Padova designate per la vita dei pesci;
- D.G.R. n. 2894 del 5/8/1997 che ha classificato le acque dolci superficiali delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza designate per la vita dei pesci.

In totale in Veneto sono stati designati (e classificati fino al 2013 compreso) 86 tratti di corsi d'acqua e 4 laghi; il monitoraggio annuale è finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi definiti per i tratti designati come idonei alla vita dei salmonidi o dei ciprinidi.

La Direttiva Europea 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 abrogando il D.Lgs. 152/99, ha introdotto un approccio innovativo nella gestione europea delle risorse idriche ed ha comportato profondi cambiamenti nel sistema di monitoraggio e classificazione delle acque superficiali. Le reti stesse di monitoraggio sono state reimpostate per adeguarsi ai "corpi idrici" indicati dalla Direttiva come le unità elementari, distinte e significative all'interno dei bacini idrografici, per la classificazione dello stato e per l'implementazione delle misure di protezione, miglioramento e risanamento.

Come previsto dal D.Lgs. 152/2006, ARPAV ha censito tutti i corpi idrici identificati come significativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE:

- i corsi d'acqua naturali aventi un bacino idrografico superiore a 10 km² e i canali artificiali che restituiscono, almeno in parte, le proprie acque in corpi idrici naturali superficiali e aventi portata di esercizio di almeno 3 m³/s; qualora non fosse disponibile il dato di portata sono stati considerati di interesse i corsi d'acqua artificiali aventi un bacino di almeno 50 km²;

- i laghi con superficie dello specchio liquido (riferita al periodo di massimo invaso) pari o superiore a 0,5 km² e i serbatoi o i laghi artificiali il cui bacino di alimentazione sia interessato da attività antropiche che ne possano compromettere la qualità e aventi superficie di almeno 1 km² o con un volume di invaso di almeno 5 milioni di m³.

A questi sono stati aggiunti tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale.

La Direttiva 2000/60/CE così come recepita dal D.Lgs. 152/06 prevede che, dopo 13 anni dalla sua entrata in vigore, venga abrogata la normativa relativa alla verifica dell'idoneità alla vita dei pesci (Direttiva 78/659/CE). Successivamente, la Direttiva 2006/44/CE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ha sostituito la direttiva 78/659/CEE, senza modificarne le disposizioni di base. Tuttavia il D.Lgs 152/06 prevedeva che i programmi di monitoraggio relativi alle aree protette restassero in vigore fino al 22 dicembre 2013; quindi il monitoraggio regionale sui punti precedentemente destinati al controllo dell'idoneità alla vita dei pesci è stato sospeso a partire dal gennaio 2014.

Con il Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91 è stato disposto che all'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 "Aree protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre 2013" fossero soppresse; di conseguenza i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi di cui all'articolo 79 del D.Lgs. 152/06 costituiscono (di nuovo) parte integrante del monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali.

La verifica della conformità non prevede necessariamente un monitoraggio routinario; infatti dopo il primo anno di campionamento mensile la frequenza di campionamento può essere ridotta o il punto può essere esentato dal campionamento qualora risulti accertato che non ci sono cause di deterioramento o rischio di inquinamento. Per valutare i tratti che possono essere esentati dal campionamento periodico sono stati considerati i dati del monitoraggio effettuato negli ultimi anni; dal 2015 si è deciso di reintegrare nella rete di monitoraggio regionale solamente i tratti per i quali nel periodo 2011-2012-2013 si sono verificate delle non conformità ai parametri tabellari previsti dalla normativa. In seguito potranno essere nuovamente monitorate quelle stazioni per le quali sopraggiungano esigenze particolari di tutela. I parametri da monitorare sono quelli della tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Per coordinare al meglio i programmi di monitoraggio per la verifica degli obiettivi ambientali (stato chimico ed ecologico) con gli obiettivi previsti per la specifica destinazione (vita dei pesci), si rende

pertanto necessario uniformare i tratti precedentemente designati come idonei alla vita dei pesci ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

I criteri proposti sono i seguenti:

1. verificare che il tratto designato ricada su corpi idrici identificati come significativi ai sensi del D.Lgs. 152/06; in caso contrario si propone di non considerare il tratto;
2. nel caso di un corso d'acqua e di tutti i suoi affluenti si propone di individuare idoneo alla vita dei pesci solamente il corso d'acqua principale;
3. verificare la copertura spaziale dei tratti designati e provvedere ad una razionalizzazione: nel caso di tratti molto corti (poche centinaia di metri) si propone di non considerare il tratto;
4. verificare che gli estremi di monte e di valle del tratto ricadano in prossimità dei limiti dei corpi idrici e dove necessario apportare delle correzioni allungando o accorciando i tratti designati per renderli quanto più possibili coincidenti con i limiti dei corpi idrici;
5. verificare che le estremità di monte e di valle del tratto siano ben riconoscibili geograficamente; in caso contrario si propone di provvedere a specificare in maniera più opportuna i limiti geografici.

Sulla base dei criteri sopra esposti si presentano le seguenti possibili variazioni, che sono specificate nell'allegata tabella di dettaglio:

1. si propone l'eliminazione di 13 tratti di corsi d'acqua e di un lago (Pontesei) in quanto ricadono su corpi idrici che non appartengono al reticolo identificato come significativo;
2. per 5 tratti si propone di mantenere il corso d'acqua principale e di non considerare gli affluenti;
3. si propone di non considerare il tratto VR_12.4 (tratto iniziale del fiume Tartaro) in quanto lungo solamente 600 metri circa;
4. si propone di non considerare il tratto VI_11.2 (torrente Val Rope) che, pur ricadendo nel reticolo significativo, negli ultimi anni si è presentato in secca.

Negli ulteriori casi per i quali si propongono modifiche, queste sono dovute o ad una variazione nelle parti iniziali o terminali dei tratti per farli coincidere con i limiti già individuati per i corpi idrici significativi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, oppure alla proposta di definizioni più oggettive nella descrizione dei limiti di monte e di valle.